

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA**

**RICORSO**

nell'interesse del Dottor **RODOLFO CAMINITI**, nato a Roma il 4.6.1968, ivi residente al Viale Cesare Pavese n. 260, CF. CMNRLF68H04H501C, rappresentato e difeso dall'Avvocato Agnese Casillo del Foro di Roma (C.F. CSLGNS78H67F839C) elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma alla Via Tibullo n. 10 (pec agnesecasillo@ordineavvocatiroma.org, fax +390683394501 cui chiede di inviare le comunicazioni di rito) giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato materialmente congiunto al presente ricorso

**CONTRO**

l'**AGENZIA DELLE ENTRATE**, in persona del Direttore, quale legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, alla Via del Giorgione n. 106

**E NEI CONFRONTI**

della Dottoressa **ELISABETTA COLACI**, nata a Potenza il 23 aprile 1967, e residente in Trani (BT) alla via Nicola De Roggiero n. 94, in qualità di contro-interessata, per aver riportato il punteggio di 74,67, ultimo utile per risultare vincitrice del concorso senza diritto alla riserva.

**PER L'ANNULLAMENTO**

1. della scheda di valutazione dei titoli del ricorrente effettuata dalla IV Sotto-Commissione il 26 aprile 2016 e del relativo verbale n. 23 (doc. n. 1);
2. del verbale della Commissione d'esame n. 2 del 10 febbraio 2016 e del relativo allegato, con cui sono stati fissati i criteri di valutazione dei titoli dei partecipanti al concorso indetto con bando pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, prot. n. 146687/2010, del 29 ottobre 2010, nei limiti indicati nei motivi di impugnazione (doc. n. 2);
3. del verbale della Commissione d'esame n. 39 del 10 maggio 2016 e relativo

allegato con cui la Commissione d'esame ha fornito risposta alle Sotto-commissioni in merito ai dubbi dalle stesse sollevate circa i criteri di valutazione dei titoli (doc. n. 3);

4. del provvedimento a firma del Direttore dell'Agenzia delle entrate nota prot. n. 173327 del 30 giugno 2021 recante approvazione della graduatoria finale di merito (allegato A del provvedimento) e della graduatoria finale dei vincitori del concorso (Allegato B), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale concorsi ed esami del 2 luglio 2021 (doc. n. 4);

5. del provvedimento di rettifica delle graduatorie prot. n. 198385 del 22 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale concorsi ed esami del 10 agosto 2021 e delle relative graduatorie (A e B) rettificata (doc. n. 5);

6. di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, ancorchè allo stato attuale non conosciuto.

#### **NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO**

dell'illegittimità dell'operato dell'Agenzia delle entrate e della Commissione d'esame, della sussistenza e fondatezza delle ragioni dell'odierno ricorrente con conseguente diritto della stessa ad essere valutata secondo le disposizioni di legge e del bando di concorso

#### **NONCHÉ PER LA CONDANNA**

dell'Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore legale rappresentante *pro tempore*, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, come di seguito quantificati, o in subordine, nella misura che codesto Ecc.mo Collegio valuterà in via equitativa, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria ai sensi di legge.

#### **FATTO**

A. Il Dottor Rodolfo Caminiti è stato assunto nel 1999 dall'allora Ministero delle Finanze (oggi in servizio nell'Agenzia delle entrate) a seguito del superamento del concorso pubblico per esami di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – n. 84 del 27 ottobre 1998 per n. 486 posti nel profilo professionale di

collaboratore tributario VII qualifica funzionale, per gli uffici dipendenti della Direzione Regionale delle Entrate per la Lombardia dell'allora Ministero delle Finanze.

**B.** Nel 2004 è risultato vincitore di un ulteriore concorso pubblico, relativo ad una qualifica superiore, per gli Uffici Centrali dell'Agenzia delle entrate (Procedura selettiva pubblica dell'Agenzia delle entrate per l'assunzione a tempo indeterminato di personale da inserire nell'area C, posizione economica C2, per lo svolgimento di attività di *internal auditing*, G.U. IV Serie Speciale – Concorsi ed esami del 27/08/2002, n. 68).

**C.** All'interno della predetta amministrazione ha ricoperto ruoli di assoluto prestigio e svolto incarichi di particolare rilevanza, dal 2005 anche di livello dirigenziale (doc. n. 10).

**D.** Il ricorrente ha partecipato al “Concorso pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia” di cui al bando prot. n. 146687 del 29 ottobre 2010 (doc. n. 6).

**E.** Il concorso in questione, a seguito di alterne vicende giudiziarie, è stata riattivato con avviso del 17 dicembre 2018.

**F.** L'istante è stato convocato il 29 gennaio 2020 per sostenere la prova orale il 9 marzo 2020, data differita a causa dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus Covid-19 al 29 luglio 2020, all'esito della quale ha riportato la valutazione di 70,16.

**G.** In tale convocazione era altresì comunicato al ricorrente che “*all'esito della valutazione dei titoli, prevista dall'art. 7 del bando, ha riportato il punteggio di 1,385*”.

**H.** Sommando la valutazione dei titoli con la valutazione riportata a seguito dell'esame orale il Dottor Caminiti raggiungeva il complessivo punteggio di 71,545, ponendolo al 250° posto della graduatoria finale risultando quindi idoneo ma non vincitore.

**I.** Ritenendo incongrua la valutazione dei titoli, il ricorrente presentava istanza di accesso agli atti in data 5 agosto 2021 (doc. n. 7) richiedendo copia dei seguenti

documenti:

“- verbale riportante criteri individuati per la valutazione del titolo di cui all’articolo 7 del bando e composizione della commissione che li ha stabiliti e data delle operazioni,

- Verbale della seduta in cui è stato individuato il punteggio da attribuire ai titoli di cui all’articolo 7 nell’ambito delle categorie indicate nelle lettere dalla a) alla f) del punto 2) del medesimo articolo e composizione della commissione e data delle operazioni,

- ogni altro documento al riguardo formatosi in sedute o composizioni diverse,

- verbale della seduta nella quale sono stati valutati, ai sensi dell’articolo 7, il titolo dello scrivente istante, riportante composizione della commissione valutante e la data nella quale è avvenuta la valutazione, nonché i titoli valutati con il relativo punteggio attribuito e motivazione e quelli non valutati con la relativa motivazione,

- qualsiasi altro documento, diverso da quelli indicati, contenente i dati richiesti”.

Tali documenti erano trasmessi al ricorrente in data 8 settembre 2021.

**J.** Sempre in data 5 agosto 2021 il ricorrente presentava ulteriore istanza di accesso agli atti (doc. n. 8) con cui richiedeva la copia dei seguenti documenti:

- verbale della seduta in cui sono stati individuati, in base all’articolo 8 del bando, i criteri per la valutazione dell’attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali e l’accertamento, in particolare, delle competenze acquisite e il possesso delle capacità manageriali, da effettuarsi nella prima fase della prova di verifica dei requisiti e delle attitudini professionali, e i relativi punteggi attribuibili così come definiti dalla competente commissione; si chiede anche l’indicazione dei componenti la commissione e la data di svolgimento che ha provveduto all’individuazione di quanto sopra,

- verbale della seduta in cui sono stati stabiliti i criteri di valutazione e relativi punteggi attribuibili nella seconda fase della Prova di verifica di cui al richiamato articolo 8, consistente in un colloquio, nonché i criteri in base ai quali lo stesso potesse poi vertere

*sulle materie elencate nelle lettere dalla a) alla g) di cui al medesimo articolo 8,*

- verbale della seduta in cui sono stati stabiliti i criteri di selezione e distribuzione nelle urne, la frequenza e il peso nella valutazione finale delle domande relative alle materie elencate nelle lettere dalla a) alla g) di cui al medesimo articolo 8,*
- verbale con i criteri per accertare, nell'ambito della prova orale, la conoscenza della lingua inglese o di un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea e della capacità di utilizzo del personal computer e dei software applicativi più diffusi, nonché la conoscenza da parte del candidato delle problematiche e delle potenzialità connesse all'uso degli strumenti informatici in relazione ai processi comunicativi in rete, all'organizzazione e gestione delle risorse e al miglioramento dell'efficienza degli uffici e dei servizi,*
- verbale relativo alla seduta di esame del 29 luglio 2020, durante la quale il sottoscritto istante ha sostenuto la prova di verifica dei requisiti e delle attitudini professionali integrata da colloquio, riportante gli elementi valutati e i relativi esiti in merito sia alla prima fase, che alla seconda nonché a quella di accertamento della conoscenza della lingua inglese e informatica di cui al punto 4 dell'articolo 8, con i relativi esiti; in particolare, quindi, la scheda personale di valutazione della prova orale e i criteri di attribuzione dei punteggi di cui all'art. 8 del bando di concorso,*
- qualsiasi altro documento, diverso da quelli indicati, contenente i dati richiesti.*

Tali documenti erano trasmessi al ricorrente in data 20 settembre 2021.

**K.** In data 16 agosto 2021 il ricorrente presentava ulteriore istanza di accesso agli atti (doc. n. 9) con cui richiedeva la copia dei seguenti documenti:

*“ – verbale della seduta della Commissione in cui sono stati ripartiti i compiti tra le singole sottocommissioni di cui al provvedimento Prot. 21521/2016 e quello con il quale è stata assegnata la valutazione della posizione dello scrivente istante, riportando il relativo criterio di assegnazione alla sottocommissione,*

*- verbale delle sedute della Commissione o delle sottocommissioni di cui al*

*provvedimento Prot. 21521/2016 nelle quali è stata effettuata una valutazione della posizione dello scrivente in considerazione del numero consistente di domande di partecipazione pervenute, fatto salvo non venga specificato che si tratti esclusivamente della valutazione e agli elementi di cui ad analoghi accessi documentali presentati dallo scrivente il 5 agosto u.s. e ai documenti che verranno forniti in tale sede,*

*- verbale delle sedute della Commissione nelle quali è stata definita la metodologia individuata in base al supporto e all'ausilio dell'esperto di public management nominato con provvedimento Prot. 119931/2016, che ha poi assunto rilevanza ai fini della valutazione dello scrivente in sede di colloquio,*

*- verbale relativo alla seduta di esame del 29 luglio 2020, durante la quale il sottoscritto istante ha sostenuto la prova di verifica dei requisiti e delle attitudini professionali integrata da colloquio, riportante la valutazione del sottoscritto nella fase del colloquio orale e dei parametri i corrispondenza della stessa alla metodologia più idonea definita dalla Commissione in conformità alla previsione dell'art. 8, comma 3, del bando di concorso, fatto salvo non venga specificato che si tratti esclusivamente delle valutazioni e degli elementi di cui ad analoghi accessi documentali presentati dallo scrivente il 5 agosto u.s. e ai documenti che verranno forniti in tale sede,*

*- qualsiasi altro documento, diverso da quelli indicati, contenente i dati richiesti".*

Tali documenti erano trasmessi al ricorrente in data 20 settembre 2021.

\*\*\*\*\*

Avverso la valutazione dei titoli del ricorrente ed alla conseguente determinazione finale assunta dalla commissione esaminatrice in merito alla procedura concorsuale *de qua*, nonché i provvedimenti e gli atti indicati in premessa, il Dottor **RODOLFO CAMINITI**, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, propone ricorso affidato ai seguenti motivi di

#### **DIRITTO**

**1) Sui criteri individuati per la valutazione dei titoli. Valutazione illogica,**

**eccessivamente stringente al fine di rendere irrilevante il concorso dei titoli nella valutazione complessiva del candidato. Eccesso di potere per sviamento. Indebita trasformazione di un concorso per titoli ed esame in un concorso per esame. Eccesso di potere per travisamento degli articoli 7 e 10 del bando. Definizione impropria ed illogica degli aspetti rilevanti ai fini del “Giudizio globale sul profilo culturale e professionale” dei candidati. Difetto assoluto di motivazione; motivazione incongrua e illogica. Eccesso di potere per evidente disparità di trattamento da parte delle Sottocommissioni nella valutazione dei titoli.**

I criteri individuati dalla Commissione nella seduta del 10 febbraio 2016, successivamente oggetto di chiarimenti alla Sotto-Commissioni riportate in allegato al verbale della Commissione d’esame n. 39 del 10 maggio 2016, per la valutazione dei titoli risultano del tutto illogici, contrari al disposto dell’articolo 7 del bando, e tali da mutare la natura stessa del concorso, da concorso per titoli ed esame a concorso per solo esame.

L’articolo 7 del bando prevede che: *“Art. 7 Valutazione dei titoli*

*1. La valutazione dei titoli avviene previa individuazione dei criteri stabiliti dalla commissione esaminatrice. Per la valutazione la commissione esaminatrice dispone complessivamente di un punteggio pari a 100.*

*2. La commissione esaminatrice individua il punteggio da attribuire ai titoli nell’ambito delle sotto indicate categorie, nel limite dei seguenti punteggi massimi attribuibili:*

*a) Titoli accademici e di studio: fino a 20 punti;*

*b) Titoli di servizio: incarichi di direzione e gestione di uffici, di consulenza, di studio e di ricerca, presso soggetti pubblici o privati: fino a 30 punti;*

*c) Incarichi conferiti formalmente da amministrazioni pubbliche: docenze, commissioni d’esame, nuclei di valutazione e altri incarichi assimilabili: fino a 10 punti;*

*d) Pubblicazioni scientifiche e accademiche attinenti alla materia tributaria e all’attività istituzionale dell’Agenzia: fino a 10 punti;*

*e) Partecipazione documentata a commissioni o gruppi di lavoro o comitati presso amministrazioni pubbliche attinenti alla materia tributaria e all'attività istituzionale dell'Agenzia: fino a 15 punti;*

*f) Giudizio globale sul profilo culturale e professionale: fino a 15 punti.”*

L'articolo 10 prevede, inoltre, che la valutazione sia espressa in duecentesimi e determinata dalla somma dei punteggi conseguiti da ciascun candidato nella valutazione dei titoli e nella prova orale.

Come è agevolmente intellegibile dalla piana lettura dell'articolo 7, nel bando sono fissati **i punteggi massimi** da attribuire ai titoli, stabilendo altresì che la valutazione sia espressa in duecentesimi, tuttavia la Commissione ha autonomamente fissato criteri di valutazione insensatamente bassi e tali per cui risulta oggettivamente impossibile raggiungere il massimo in tutte le categorie prese in considerazione.

Inoltre, a fronte di una valutazione in unità e decine fino ad arrivare al massimo di 100 punti la Commissione ha deciso di articolare la valutazione secondo un criterio numerico che prevede le frazioni di unità dei decimi e dei centesimi di punto (rispettivamente 0,1 e 0,01 punti), benché sia abbastanza evidente, tanto da appartenere al senso comune, che una valutazione in decine ed unità che può raggiungere il punteggio massimo di 100 sia assolutamente adeguata ad articolare compiutamente una valutazione numerica, senza ricorrere ai decimali ed ai centesimi di punto.

Qualche esempio aiuta a chiarire il concetto; relativamente ai titoli accademici e di studio il punteggio massimo previsto dal bando è di 20 punti, nell'allegato al verbale del 16 febbraio 2016 viene previsto che per ciascun diploma di laurea o laurea magistrale/specialistica, oltre alla prima necessaria per accedere al concorso, in materie attinenti alle attività istituzionali dell'Agenzia, sia attribuito un (1) punto (e si badi si tratta del titolo a cui è assegnato il punteggio massimo rispetto agli altri presi in considerazione). Dunque per ottenere il massimo del punteggio per i titoli accademici e di studio occorrerebbe aver conseguito 20 lauree vecchio ordinamento, oltre a quella

necessaria per accedere al concorso. In alternativa, sempre per raggiungere i 20 punti sarebbe necessario aver frequentato oltre 26 master universitari di II livello.

Analogamente per ottenere il massimo dei titoli di servizio (30 punti) occorrerebbe aver svolto in precedenza incarichi di direzione e gestione degli uffici per 60 anni (punteggio previsto 0,5 per anno) sempre considerando la tipologia per cui è previsto il punteggio maggiore; per le “*pubblicazioni scientifiche ed accademiche*” (10 punti) occorrerebbe aver scritto circa 17 libri attinenti alla materia tributaria e all’attività istituzionale dell’Agenzia, e così via per le altre categorie.

Si badi che allorquando in un bando siano indicati i punteggi massimi per ciascuna categoria come nel caso di specie, la Commissione deve stabilire criteri tali per cui oltre un certo numero di titoli quelli eccedenti non sono presi in considerazione ai fini del punteggio, non fissare dei criteri irrazionali per cui è impossibile *in rerum natura* riuscire a conseguire il massimo punteggio in tutte le categorie prese in considerazione. Inoltre i punteggi attribuiti ai singoli elementi presi in considerazione sono così infimi da risultare del tutto irrilevanti nella valutazione complessiva, cosicché viene modificata la natura stessa della selezione, che da concorso per titoli ed esami è trasformata in un concorso per soli esami (per cui di fatto risulta rilevante soltanto la valutazione riportata alla seconda fase del colloquio).

In base agli illogici criteri fissati dalla Commissione di fatto nessun candidato può aver raggiunto più di 10 o 11 punti nella valutazione dei titoli, che giova ricordare, invece dovrebbe valere fino a 100 punti.

Né si tratta di una mera operazione aritmetica che, nell’ambito dell’ampia discrezionalità di cui dispone la Commissione, non si ripercuote sulla valutazione complessiva dei candidati. Infatti, come già precisato, la valutazione dei candidati deve avvenire in duecentesimi e il colloquio viene sempre valutato fino a cento punti, sicché i minimi punteggi illegittimamente attribuiti ai titoli rendono pressoché irrilevante la valutazione degli stessi ai fini del giudizio complessivo dei candidati.

Anche in questo caso un esempio può essere utile a chiarire il concetto: se un candidato ricevesse 4 punti per i titoli e 73 punti alla prova orale, otterrebbe un punteggio complessivo di 77 punti; se un altro candidato, con molti meno titoli, ottenesse una valutazione alla prova orale di 76 punti, più 2 punti attribuiti ai titoli, la valutazione complessiva di tale secondo candidato sarebbe pari a 78 punti, dunque il secondo candidato sopravanzerebbe il primo nella graduatoria. Ma se al primo candidato fossero assegnati 40 punti per i titoli ed al secondo 20, in maniera ben più aderente alle prescrizioni del bando, sarebbe il primo candidato a sopravanzare nettamente il secondo (113 punti contro 96!).

Risulta evidente, dunque che la Commissione nel fissare i criteri di valutazione dei titoli ha inteso svilire il rilievo degli stessi ai fini della valutazione complessiva dei candidati, in aperta violazione degli articoli 7 e 10 che attribuiscono invece pari importanza e rilevanza ai titoli ed alla prova orale. A ulteriore riprova dello svilimento del rilievo attribuito ai titoli ai fini della selezione si consideri che per il superamento della prova orale era prevista una soglia minima di 70 punti e nella graduatoria finale nessun idoneo risulta aver superato il punteggio di 100 punti complessivi, neppure quelli che hanno ottenuto un punteggio alla prova orale superiore agli 80 e ai 90 punti.

Inoltre il criterio individuato dalla Commissione per la valutazione di cui alla lettera f) dell'articolo 7 del bando relativamente al *“giudizio globale sul profilo culturale e professionale”* è sia frutto di un'interpretazione *“cervellotica”*, sia vago ed indefinito, così da lasciare un margine di discrezionalità talmente ampio da sfociare nell'arbitrio. La Commissione, infatti, descrive e definisce tale aspetto del giudizio sui titoli nei seguenti termini: *“il giudizio globale sul profilo culturale e professionale di cui al capo f) dell'articolo 7 del bando viene individuato dalla norma singolarmente nell'elenco dei titoli e, quindi, non può configurarsi come una valutazione conclusiva e globale degli stessi, perché ne stravolgerebbe il rilievo oggettivo sulla base di considerazioni meramente soggettive; e inoltre comporterebbe un'inammissibile duplicazione del*

*punteggio già in base ai titoli attribuito.*

*Se ne deve dedurre che il bando ha inteso considerare alla stregua di un titolo autonomo (per così dire di chiusura) risultante dalla valutazione di elementi del curriculum culturale e professionale del candidato che esorbitano dall'ordinaria diligenza del servizio da lui reso. Perché altrimenti il giudizio di cui al capo f) si risolverebbe nell'attribuzione a ciascun candidato di un punteggio straordinario in funzione antagonista dei titoli.*

*Tali elementi - con esclusione di quelli connessi agli incarichi conferiti ai sensi degli articoli 24 e 26 dei predetti regolamenti di amministrazione delle Agenzia fiscali, censurati con sentenza del CdS 4641 del 2015 - sono costituiti da attività di particolare rilevanza connessa con la funzione istituzionale dell'Agenzia delle Entrate e svolta con rilevante positività di risultati e saranno valutati secondo la seguente graduazione:*

<i>eccellete</i>	<i>15</i>
<i>ottimo</i>	<i>10</i>
<i>buono</i>	<i>5''</i>

La vaghezza di tale definizione è disarmante; inoltre non si capisce da cosa concretamente la Commissione possa desumere gli elementi su cui fondare il giudizio, né perché debba trattarsi esclusivamente di attività di particolare rilevanza “connessa con la funzione istituzionale dell'Agenzia delle Entrate” e non anche di altri Enti o Amministrazioni pubbliche (attività di Protezione civile, ad esempio).

Da quanto trascritto sembra dunque emergere la chiara intenzione della Commissione di riservarsi un elemento di valutazione particolarmente significativo e pesante rispetto ai bassissimi punteggi attribuiti ai veri e propri titoli curriculari, una sorta di *calculus Minervae*, da attribuire in maniera arbitraria esclusivamente ad alcuni candidati provenienti dai ruoli dell'Agenzia.

In definitiva, dunque, anche il verbale della Commissione del 10 febbraio 2016 ed il relativo allegato in cui sono fissati i criteri di valutazione dei titoli risultano viziati da

eccesso di potere per violazione degli articoli 7 e 10 del bando, nonché per motivazione illogica, incongrua, contraddittoria ed arbitraria. I criteri individuati risultano infatti eccessivamente restrittivi e tali da rendere pressoché irrilevante nel giudizio complessivo la valutazione dei titoli, con la conseguenza di trasformare un concorso per titoli ed esame in un concorso per solo esame. È rinvenibile dunque nell'operato della Commissione il vizio di eccesso di potere per straripamento.

Che i criteri fissati dalla Commissione fossero eccessivamente restrittivi lo dimostra, inoltre, il verbale di chiarimenti n. 39 del 10 maggio 2016 (pervenuto dunque dopo che alcune Sotto-Commissioni, tra cui quella che ha valutato il ricorrente, avevano già valutato i *curricula* di molti candidati perché già attive dal febbraio 2016), con cui la Commissione, sollecitata dalle Sotto-Commissioni, fornisce chiarimenti ulteriormente penalizzanti per i candidati sulla valutazione dei titoli. Si legge, ad esempio, in tale documento: *“il master in innovation management delle amministrazioni pubbliche è da considerare non attinente con le attività dell’Agenzia e, conseguentemente, va ad esso attribuito il corrispondente punteggio di 0,25 o 0,35 se rispettivamente di I o II livello.”* Perché un master in *innovation management* delle amministrazioni pubbliche non attenga alle attività di una pubblica amministrazione come l’Agenzia è un’opinione soltanto della Commissione... (per altri casi singolari si vedano il chiarimento n. 60, con cui la partecipazione alla Commissione esaminatrice della procedura per la fornitura ed installazione di un sistema integrato di eliminacode per gli uffici locali dell’Agenzia delle entrate è stata ritenuta non pertinente rispetto alle attività istituzionali dell’Agenzia e invece sono stati ritenuti pertinenti gli incarichi di estrazione dei numeri del lotto (sic!), come da chiarimenti n. 66 e 67).

Tali vizi hanno avuto una ricaduta diretta sul Dottor Caminiti, avendone diminuito sensibilmente, se non inficiato in partenza, le *chances* di vittoria, se solo si considera che nella valutazione dei titoli, rispetto ai 100 punti astrattamente disponibili, ha avuto attribuiti soltanto 1,385 punti (benché la valutazione non dovrebbe poter raggiungere le

tre cifre dietro la virgola, o se si preferisce i millesimi di punto) a fronte dei numerosi titoli di studio e di servizio posseduti e degli innumerevoli e complessi incarichi svolti con successo.

Il Dottor Caminiti, infatti, alla data di presentazione della domanda, tra l'altro:

- aveva conseguito, con il voto di 48/50 La specializzazione in Diritto ed Economia delle Comunità Europee presso l'Università degli Studi di Milano;
- aveva conseguito il master universitario di II livello in "Auditing e Controllo Interno" presso l'università di Pisa;
- aveva superato il Corso post-universitario biennale di Management Pubblico organizzato da CEIDA (Centro italiano di Direzione Aziendale) con il massimo dei voti;
- aveva, inoltre, partecipato a diversi Gruppi di lavoro e Commissioni, a seguito di designazione dell'Agenzia delle entrate;
- aveva svolto innumerevoli docenze interne ed esterne, sempre dietro diretto incarico dell'Amministrazione di appartenenza;

Tutti i titoli innanzi elencati erano inseriti ed allegati alla domanda di partecipazione; tuttavia, come meglio precisato *infra*, non è possibile sapere se e come siano stati valutati dalla IV Sotto-Commissione incaricata poiché la motivazione addotta per escludere alcuni di essi è del tutto incomprensibile e ben lontana dal soddisfare i requisiti minimi richiesti dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

**2) Eccesso di potere per ingiustificata disparità di trattamento tra i concorrenti i cui titoli sono stati valutati dopo i chiarimenti resi dalla Commissione il 10 maggio 2016 e quelli i cui titoli sono stati valutati prima di tale data. Violazione di legge in relazione all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per difetto assoluto di motivazione nella valutazione dei titoli del ricorrente. Eccesso di potere per essere la valutazione dei titoli effettuata con motivazione ellittica, eccessivamente stringata e incomprensibile. Eccesso di potere per ingiustificata disparità di trattamento nelle modalità di valutazione dei titoli e di espressione della**

**motivazione seguiti dalle Sotto-Commissioni nella valutazione dei titoli. Violazione di legge in relazione agli articoli 6 e 10-bis della legge n. 241 del 1990 ed eccesso di potere per mancato rispetto del principio di leale collaborazione.**

L'Agenzia delle entrate aveva istituito per la valutazione dei titoli cinque Sotto-Commissioni che avrebbero dovuto affiancare la Commissione principale, seguendo nella valutazione i criteri fissati da detta Commissione principale, integrata con la partecipazione anche dei membri supplenti, nel verbale n. 2 del 16 febbraio 2016. Al riguardo è bene evidenziare che le Sotto-Commissioni avevano sollevato molti dubbi sui criteri fissati dalla Commissione principale, la quale ha ritenuto di fornire ben 67 chiarimenti riportati nell'allegato al verbale n. 39 del 10 maggio 2016.

Tuttavia, la valutazione dei titoli del ricorrente risulta effettuata il 26 aprile 2016 e la valutazione non risulta ripetuta successivamente ai menzionati chiarimenti; ciò ha determinato un'ingiustificata disparità di trattamento poiché soltanto i concorrenti i cui titoli sono stati valutati dopo il 10 maggio 2016 hanno potuto beneficiare dei chiarimenti resi dalla Commissione.

Risulta, inoltre, le Sotto-Commissioni abbiano utilizzato formati diversi di scheda di valutazione dei titoli e soprattutto che le stesse abbiano seguito criteri disomogenei sia nelle motivazioni addotte per ammettere o escludere i diversi titoli fatti valere dai concorrenti sia nella determinazione del punteggio da attribuire ad essi. Tale circostanza è emersa da un confronto avuto dal ricorrente con altri concorrenti utilmente inseriti in graduatoria e sarà comprovata a seguito dell'esibizione dei documenti richiesti con ulteriore istanza di accesso agli atti.

Tanto basterebbe per inficiare la valutazione dei titoli complessivamente compiuta per evidente disparità di trattamento, ma vi è molto di più!

Infatti, dalla scheda di valutazione dei titoli del ricorrente non è in alcun modo possibile comprendere come la IV Sotto-Commissione abbia potuto attribuirgli 1,385 punti.

In primo luogo occorre rilevare che i criteri fissati dalla Commissione il 10 febbraio

2016 non prevedono che si possa giungere ai millesimi di punto, mentre al Dottor Caminiti risulta essere stato assegnato un punteggio con tre posizioni dietro la virgola. Inoltre non è dato comprendere quali titoli siano stati ritenuti valutabili perché attinenti e pertinenti all'attività istituzionale dell'Agenzia delle entrate nonché rilevanti e quali titoli siano stati ritenuti carenti dei menzionati requisiti, né quale punteggio sia stato in concreto attribuito ai titoli presi in considerazione.

In particolare la domanda di partecipazione al concorso prevede un modello (allegato B) in cui i titoli sono suddivisi in cinque categorie denominate: a) *“Titoli accademici e di studio compresi quelli previsti come requisiti di accesso”*; b) *“Titoli di servizio: incarichi di direzione e gestione di uffici, di consulenza, di studio e di ricerca, presso soggetti pubblici e/o privati”*; c) *“Incarichi conferiti formalmente da amministrazioni pubbliche: docenze, commissioni d'esame, nuclei di valutazione e altri incarichi assimilabili”*; d) *“Pubblicazioni scientifiche e/o accademiche attinenti alla materia tributaria e all'attività istituzionale dell'Agenzia”*; e) *“Partecipazione documentata a commissioni, gruppi di lavoro o comitati presso amministrazioni pubbliche, attinenti alla materia tributaria e all'attività istituzionale dell'Agenzia”*.

Nella propria domanda di partecipazione il Dottor Caminiti (doc. n. 9) ha fatto valere 47 titoli per la categoria sub a) *“Titoli accademici e di studio...”* e la IV Sotto-Commissione ha ritenuto valutabili soltanto quelli di cui ai punti n. 2 e n. 3, limitandosi a riportare per tutti gli altri (alcuni dei quali, come si dirà *infra*, evidentemente valutabili perché attinenti, pertinenti e rilevanti) la generica dizione *“I restanti titoli non risultano valutabili”* senza spiegare perché non fossero valutabili, in base a quale dei criteri indicati dalla Commissione principale abbia ritenuto di non valutarli e senza nemmeno fare rimando ai suddetti criteri.

Analogamente per la categoria sub b) *“Titoli di servizio...”* per i 6 titoli indicati dal ricorrente nella domanda di partecipazione la IV Sotto-Commissione si limita ad utilizzare la dizione *“Nessun titolo valutabile”* anche qui senza spiegare il perché.

Ancor più incomprensibile è la valutazione dei titoli sub c) *“Incarichi conferiti formalmente da amministrazioni pubbliche: docenze, commissioni d’esame, nuclei di valutazione e altri incarichi assimilabili”*, operata dalla IV Sotto-Commissione; in questo caso dei 32 titoli potenziali indicati dal ricorrente, ne sono stati presi in considerazione 10, per un punteggio totale di 0.085. Non è dato comprendere però perché la Sotto-Commissione abbia applicato il parametro di 0,005 relativamente ai titoli di cui a n. 12, 13 e 14 poiché tale parametro (5 millesimi di punto) non è tra quelli indicati dalla Commissione nel verbale del 16 febbraio 2016. Anche in questo caso è riportata la laconica espressione *“Restanti titoli non valutabili”*, senza ulteriori indicazioni.

Dei 27 titoli sub e) *“Partecipazione a commissioni, gruppi di lavoro o comitati...”* ne sono stati presi in considerazione soltanto 5, per un punteggio complessivo di 0,450, per poi inserire l’espressione *“I restanti titoli della lettera e) e dell’elenco f) non sono valutabili”*: anche qui, le ragioni per cui i restanti titoli non fossero valutabili sono rimaste *“nella penna”* della Sotto-Commissione.

Inoltre i titoli di cui al punto f) *“Titoli utili ai fini del giudizio globale sul profilo culturale e professionale”*, ben 15 quelli indicati dal ricorrente, non sono stati ritenuti degni di alcuna considerazione né di separata valutazione.

È di tutta evidenza che la motivazione addotta nella valutazione dei titoli del ricorrente risulta essere eccessivamente stringata ed ellittica, testimoniando il non impeccabile impegno profuso a dalla IV Sotto-Commissione nello svolgimento del compito che le era stato affidato.

Le generiche formule utilizzate, prive di riferimenti ai criteri fissati dalla Commissione principale, sono ben lungi dal soddisfare i parametri di adeguatezza, completezza e comprensibilità fissati dal legislatore e più volte ribaditi dalla giurisprudenza amministrativa per la motivazione degli atti amministrativi e non consentono in alcun modo di ricostruire il percorso logico seguito nella valutazione, inficiando di

conseguenza anche il diritto di difesa del ricorrente.

Anche esaminando in concreto la motivazione adottata per escludere alcuni titoli prodotti dal ricorrente dal computo di quelli valutabili essa risulta dunque incongrua, insufficiente e incomprensibile, priva della specifica indicazione delle ragioni sottese all'esclusione.

Inoltre, in base ai criteri di trasparenza, imparzialità e buon andamento nonché correttezza e buona fede a cui devono ispirarsi i rapporti tra Amministrazione e cittadini, l'Agenda, a fronte di così tante perplessità nella valutazione dei titoli fatti valere dal ricorrente, avrebbe dovuto attivare un meccanismo di partecipazione procedimentale, aprendo un dialogo con il concorrente, in ossequio ai criteri desumibili dagli articoli 6 e 11-bis della legge n. 241 del 1990, invece di ritenere genericamente “*non valutabili*” tali titoli, tanto più che l'utilizzo delle ben 5 Sotto-Commissioni è stato limitato alla sola fase di valutazione dei titoli dei concorrenti e dunque le stesse avrebbero dovuto procedere con tutti gli opportuni approfondimenti.

In altri termini, prima di escludere del tutto la valutazione dei titoli del Dottor Caminiti l'Agenda avrebbe dovuto dapprima informarlo delle ragioni (a tutt'oggi oscure) per cui riteneva di non poter valutare i titoli dallo stesso enumerati e prodotti nonché chiedergli di sanare eventuali incompletezze e/o errori commessi nella dichiarazione dei titoli. Ma nulla di questo è stato fatto.

Anche sotto questo aspetto, dunque, la valutazione dei titoli del ricorrente risulta viziata per violazione di legge in relazione agli articoli 6, comma 1, lettera a) e 10-bis della legge n. 241 del 1990, nonché inficiata da eccesso di potere per violazione dei principi di trasparenza, buon andamento, imparzialità, correttezza, buona fede e diligenza nei rapporti con i cittadini.

### **3) Eccesso di potere per violazione dei criteri di valutazione dei titoli fissati dalla Commissione in occasione delle riunioni del 16 febbraio e del 10 maggio 2016.**

Volendo seguire in maniera scrupolosa i criteri di valutazione dei titoli fissati dalla

Commissione negli allegati al verbale n. 2 del 16 febbraio 2016 e n. 39 del 10 maggio 2016 la valutazione dei titoli fatti valere dal ricorrente risulta incongrua.

- **Sezione a) “Titoli accademici e di Studio”**

Per ciò che concerne i titoli di cui alla lettera a) “*Titoli accademici e di studio compresi quelli previsti come requisiti di accesso*” dell’allegato B della domanda di partecipazione non risultano apprezzati adeguatamente né risultano presi in considerazione alcuni titoli che avrebbero dovuto, invece, essere valutati.

In particolare il punteggio attribuito alla **specializzazione in Diritto ed Economia delle Comunità Europee (punto elenco a2)** avrebbe dovuto essere **pari ad 1** e non a 0,5. Difatti, al punto 18 dei chiarimenti resi dalla Commissione il 10 maggio 2016 è stato affermato che il corso di specializzazione per le professioni legali costituisce titolo inerente alle attività istituzionali dell’Agenzia delle entrate e ad esso va attribuito il punteggio di 1.

Secondo identico criterio avrebbe dovuto essere apprezzata la Specializzazione in Diritto ed Economia delle Comunità Europee, presso l’Università degli Studi di Milano, afferente alle due Facoltà di Giurisprudenza e Scienze politiche.

Le materie oggetto delle lezioni dei due anni (I anno: Storia e politica dell’integrazione europea, Integrazione economica internazionale, Lineamenti istituzionali delle comunità europee, Diritto commerciale comunitario I, Economia e politica delle strutture comunitarie, Statistiche comunitarie; II anno: Diritto commerciale comunitario II, Disciplina giuridica delle politiche comunitarie, Diritto finanziario comunitario, Diritto comunitario del lavoro, Politica economica e sociale comunitaria, Relazioni esterne comunitarie) e la tesi di diploma in diritto finanziario comunitario, dal titolo “*Ordinamento tributario europeo e paradisi fiscali*”, risultano infatti chiaramente attinenti e pertinenti alle attività istituzionali dell’Agenzia delle entrate, nonché rilevanti in quanto attestanti una “*peculiare ed elevata professionalità*” (così la Commissione nell’allegato al verbale n. 2 del 2016).

**Master Universitario in Auditing e controllo interno. Numerazione elenco titoli: a)3**

Si tratta di un Master organizzato dalla stessa Agenzia delle entrate in collaborazione con l'Università di Pisa e seguito dal Dottor Caminiti quando prestava servizio presso la Direzione Centrale Audit e sicurezza, dopo essere risultato vincitore della Procedura selettiva pubblica dell'Agenzia delle entrate per l'assunzione a tempo indeterminato di personale da inserire nell'area C, per lo svolgimento di attività di *internal auditing*, posizione economica C2.

L'attività di *internal audit* è parte essenziale dell'attività istituzionale dell'Agenzia, attesi gli indefettibili risvolti consulenziali e di miglioramento continuo e presidio dei processi delle attività di *core business* che ne scaturiscono.

Il titolo in questione, dunque, è pienamente attinente e pertinente alle attività istituzionali dell'Agenzia delle entrate e come tale doveva conseguentemente essere preso in considerazione, con il riconoscimento di un **punteggio di 0,75** anziché 0,35.

**Corso per Esperto in consulenza fiscale con procedure informatiche. Numerazione elenco titoli: a)4**

Corso post-laurea sviluppatosi in un anno (500 ore con esame finale, votazione: prova pratica 30/30, colloquio 30/30) all'esito del quale è stato rilasciato un attestato di qualifica professionale.

Si tratta di un percorso di formazione professionale sviluppato nel quadro delle disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845 e della norma attuativa della legge Regionale del Lazio n. 23 del 1992, che ha previsto tali attività di formazione rivolte ai giovani laureati nonché ai ruoli manageriali ed imprenditoriali nell'ambito di progetti formativi realizzabili con il contributo finanziario del Fondo Sociale Europeo (FSE). In base ai chiarimenti resi dalla Commissione nell'allegato al verbale n. 2 (settima riga prima tabella) il titolo in questione avrebbe dovuto non soltanto essere riconosciuto ma altresì valutato con un punteggio di **0,5**.

### **Corso per Consulente Organizzazione Direzione Aziendale**

#### **Numerazione elenco titoli: a)5**

Corso post-laurea sviluppatosi in un anno formativo, al cui esito è stato rilasciato un attestato di qualifica professionale (500 ore con esame finale, votazione: prova pratica 27/30, prova teorica 30/30).

Si tratta di un percorso di formazione professionale sviluppato nel quadro delle disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845 e della norma attuativa della legge regionale Lazio n. 23 del 1992, che ha previsto tali attività di formazione rivolte ai giovani laureati nonché ai ruoli manageriali ed imprenditoriali nell'ambito di progetti formativi realizzabili con il contributo finanziario del Fondo Sociale Europeo (FSE).

In base ai chiarimenti resi dalla Commissione nell'allegato al verbale n. 2 (settima riga prima tabella) il titolo in questione avrebbe dovuto non soltanto essere riconosciuto ma altresì valutato con un punteggio di **0,5**.

### **Corso post-universitario biennale di Management Pubblico**

#### **Numerazione elenco titoli: a)6**

Corso organizzato dal Centro italiano di direzione aziendale (CEIDA) di Roma, riconosciuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri titolo post universitario valido come requisito di ammissione alla partecipazione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.

Si tratta quindi di un corso equiparato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ad una Scuola di specializzazione universitaria (che a sua volta costituiva titolo per la partecipazione al corso-concorso).

Il conseguimento del titolo è avvenuto a seguito del superamento di prove scritte ed orali ed al superamento dell'esame pratico attitudinale diretto a verificare il possesso delle capacità dirigenziali.

Il programma didattico del corso biennale è l'elaborato finale dal titolo "*Gli studi di settore nell'ordinamento tributario italiano: elaborazione, modalità applicative e*

*aspetti dichiarativi*”, inducono a ritenere che il titolo avrebbe dovuto essere riconosciuto con un **punteggio pari ad 1**, alla stregua di un corso di specializzazione in materie attinenti alle attività istituzionali dell’Agenzia delle entrate.

Il percorso formativo del corso biennale, del resto, ne qualifica la natura di alta formazione e specializzazione, in materie che peraltro ricalcano quelle previste dal bando per valutare i candidati (1° anno: diritto costituzionale; diritto comunitario, diritto del lavoro nella PA, contabilità di Stato, statistica, economia e politica economica, management, scienza e tecnica dell’organizzazione, inglese giuridico ed economico; 2° anno: diritto amministrativo, diritto civile, diritto processuale amministrativo, diritto finanziario, scienze delle finanze).

- **Sezione b) “Titoli di servizio”**

L’allegato al verbale della Commissione n. 2 del 16 febbraio 2016 ha inteso espungere dai titoli di servizio valutabili gli incarichi conferiti ai sensi degli articoli 24 e 26 dei Regolamenti di amministrazione delle Agenzie Fiscali *“in ottemperanza alla sentenza del CdS n. 4641 del 2015”*,

Occorre dunque chiarire a quali incarichi si riferisca la sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, 6 ottobre 2015, n. 464. Si legge in detta sentenza che: *“il bando di “selezione-concorso per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia, in attuazione ed ai sensi del D.M. Economia e Finanze 10 settembre 2010”, è stato annullato nella parte in cui esso può costituire una deroga volta a “sanare” l’illegittima situazione in cui hanno versato una pluralità di soggetti destinatari di incarichi illegittimamente conferiti (e, dunque, in particolare, con riferimento agli artt. 7 e 8, laddove applicabili nei sensi sopra invece esclusi).*

*Al contrario, esso non risulta, quanto al resto, essere stato annullato dalla sentenza impugnata, non essendovi ragioni per escludere dalla partecipazione alla selezione sia i funzionari non destinatari di incarichi, sia questi stessi ultimi, ovviamente con esclusione di ogni considerazione degli incarichi da loro illegittimamente svolti”.*

Per comprendere quali siano gli incarichi “*illegittimamente conferiti*” occorre poi fare riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 17 marzo 2015, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44, dell’art. 1, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2014, n. 15 e dell’art 1, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, nella parte in cui consentivano alle Agenzia Fiscali di conferire o prorogare gli incarichi dirigenziali senza lo svolgimento di un pubblico concorso.

Orbene, soltanto gli incarichi conferiti in applicazione delle citate disposizioni possono essere considerati “*illegittimamente conferiti*” perché appunto conferiti in applicazione di norme dichiarate incostituzionali.

Tuttavia gli incarichi dirigenziali indicati dal ricorrente ai punti b1), b2) e b4) dell’allegato B alla domanda di partecipazione al concorso sono tutti antecedenti alla dichiarazione di illegittimità costituzionale e, dunque, non sono “illegittimi” ed avrebbero dovuto essere considerati dalla Commissione per la loro intera durata.

A tal fine rileva anche la durata di circa due anni dei singoli incarichi, non essendosi dunque realizzata in capo al Dottor Caminiti la reiterazione di un singolo incarico; il conferimento in progressione di importanza di diverse e più impegnative mansioni al ricorrente, a dimostrazione di una professionalità in costante crescita, avrebbe dovuto vieppiù essere valutata positivamente dalla Commissione.

Così, in particolare per l’incarico di direzione dell’Ufficio del Direttore Centrale della Direzione Centrale *Audit* e Sicurezza dell’Agenzia della durata di 2 anni (punto b.1) la IV Sotto-Commissione avrebbe dovuto riconoscere un punteggio aggiuntivo di **1,00** punti (0,5 per anno).

Per l’incarico di *Audit* Manager della Direzione Centrale *Audit* e Sicurezza dell’Agenzia delle entrate della durata di 2 anni e 6 mesi (punto b.2) si sarebbe dovuto riconoscere un

punteggio di **1,25** e per l'incarico di cui al punto b.4), della durata di nove mesi, al Dottor Caminiti sarebbe spettato un punteggio aggiuntivo di **0,29**, così per un totale di **2,79 punti**.

- **Sezione c) “Incarichi conferiti formalmente da amministrazioni pubbliche”**

Per ciò che concerne la sezione c) dell'allegato alla domanda di partecipazione, relativa a “*Incarichi conferiti formalmente da amministrazioni pubbliche: docenze, commissioni d'esame, nuclei di valutazione e altri incarichi assimilabili*” si osserva quanto segue:

**Docenza di 4 ore nell'ambito del percorso formativo destinato ai nuovi funzionari**

**CFL per lo svolgimento delle attività di controllo di gestione e di internal audit**

**Numerazione elenco titoli: c)1, c)3, c)4, c)5, c)6 e c)7.**

Si tratta di corsi di formazione per personale neo assunto. Come emerge dai relativi atti di incarico le giornate di lezione erano condivise con altri docenti, il titolo, dunque va valutato come codocenza interna. A nulla rileva che i corsi fossero destinati a personale neo-assunto per lo svolgimento delle attività di controllo di gestione e/o di *internal auditing*, tenuto conto che è stata positivamente valutata, ad esempio, la docenza di cui al punto c)10, destinata a personale assegnato alle strutture di *audit* interno dell'Agenzia delle entrate, né l'oggetto dei corsi, tenuto conto che è stata positivamente valutata, sempre a titolo di esempio, la docenza di cui al punto c)2 dell'elenco titoli, svolta nell'ambito del corso “*Elementi di internal auditing e il ruolo della Direzione Centrale Auditing e Sicurezza*”.

Per evidenti ragioni di uniformità di trattamento ai titoli in questione, inspiegabilmente non valutati dalla IV Sotto-Commissione, va invece riconosciuto un **punteggio di 0,01 ciascuno**, quali docenze interne, con un punteggio complessivo di **0,06**.

**Docenza di 3 ore al Corso di formazione di base sulle attività dell'Area Servizi,**

**Direzione Regionale della Lombardia (23/9/2003)**

**Numerazione elenco titoli: c)12.**

La Commissione ha erroneamente valutato il titolo come codocenza interna piuttosto

che docenza interna. Si tratta infatti di una lezione svolta in solitaria dal ricorrente.

Per tale motivo al titolo va riconosciuto il **punteggio di 0,01** anziché 0,005.

**Relatore al seminario “Condoni fiscali - Attività di formazione e aggiornamento” organizzato dalla Direzione Regionale della Lombardia dell’Agenzia delle entrate (date 3/3/2003 e 5/3/2003)**

**Numerazione elenco titoli: c)18 e c)19.**

Si tratta di due distinti interventi nell’ambito di attività di formazione organizzata dalla Direzione Regionale della Lombardia dell’Agenzia delle entrate. A nulla rileva che si trattasse di seminari, tenuto conto che tale modalità di realizzazione dell’attività formativa è stata positivamente valutata, ad esempio, con riguardo ai punti c)15 e c)16, relativi a seminari organizzati dalla stessa Direzione Regionale.

Ai titoli in questione, non valutati, va dunque riconosciuto, quale docenza interna, un **punteggio di 0,01** ciascuno, per un totale di **0,02**.

**Docente al corso di formazione sulle novità delle dichiarazioni, organizzato dalla Direzione Regionale della Lombardia dell’Agenzia delle entrate (Mantova, 23/5/2002): attestato di partecipazione**

**Numerazione elenco titoli: c)21**

Si tratta di un corso di formazione sulle novità delle dichiarazioni, organizzato dalla Direzione Regionale della Lombardia dell’Agenzia delle entrate. Non si comprende il motivo per cui non sia stato preso in considerazione il titolo di docenza interna, al quale andava invece riconosciuto un **punteggio di 0,01**.

**Docente al corso di formazione sulle novità delle dichiarazioni, organizzato dalla Direzione Regionale della Lombardia dell’Agenzia delle entrate (Lecco, 24/5/2002): attestato di partecipazione**

**Numerazione elenco titoli: c)22.**

Si tratta di un corso di formazione sulle novità delle dichiarazioni, organizzato dalla Direzione Regionale della Lombardia dell’Agenzia delle entrate. Non si comprende il

motivo per cui non sia stato preso in considerazione il titolo di docenza interna, al quale andava invece riconosciuto un **punteggio di 0,01**.

**Sezione e) “Partecipazione documentata a commissioni, gruppi di lavoro o comitati”**

**Presidente della Commissione giudicatrice per la procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi circolazione veicoli dell’Agenzia delle entrate: atto di costituzione del Direttore dell’Agenzia n. 2007/122209 del 26/7/2007 Numerazione elenco titoli: e)2**

Come si è avuto modo di argomentare, non si comprende perché sia stata esclusa dalla valutazione dei titoli la partecipazione ad una commissione di gara per l’aggiudicazione della fornitura di un servizio funzionale all’espletamento delle attività istituzionali dell’Agenzia delle entrate.

Al riguardo è soltanto il caso di aggiungere che i vincitori del concorso oggetto del presente ricorso possono essere chiamati, anche in futuro, a ricoprire incarichi dirigenziali nell’ambito delle strutture di supporto e non soltanto in Uffici direttamente operativi, senza che ne risulti inficiata la rilevanza del ruolo assunto rispetto alle attività istituzionali dell’Agenzia. Non può dunque dubitarsi che il titolo in questione fosse pienamente attinente e pertinente alle attività istituzionali dell’Agenzia delle entrate, sicché dovrebbe essere preso in considerazione, riconoscendo il **punteggio di 0,05**

**Componente del Gruppo di lavoro per la standardizzazione di processi già revisionati dalle strutture di Audit periferiche, costituito presso il Settore Audit Interno della Direzione Centrale Audit e Sicurezza dell’Agenzia delle entrate: atto istitutivo 2005/54430 del 23/3/2005**

**Numerazione elenco titoli: e)10**

La Commissione d’esame ha ritenuto di riconoscere la partecipazione a gruppi di lavoro a condizione che sussista il requisito della pertinenza alla materia tributaria e alle attività istituzionali dell’Agenzia e sempre che l’incarico sia conferito da organi di vertice nazionali o regionali o dagli uffici preposti all’attività di cui si occupa il gruppo.

Il Gruppo in questione è stato costituito dal Settore *Audit* interno della Direzione Centrale *Audit e sicurezza* e nello stesso atto di costituzione viene precisato che la standardizzazione dei processi rientra tra gli obiettivi del Settore. L'attività di *internal audit* è parte essenziale dell'attività istituzionale dell'Agenzia, attesi gli indefettibili risvolti consulenziali e di miglioramento continuo e presidio dei processi ~~de~~ delle attività di *core business* che ne scaturiscono.

Il titolo in questione, dunque, è pienamente attinente e pertinente alle attività istituzionali dell'Agenzia delle entrate e dovrebbe conseguentemente essere preso in considerazione, riconoscendo il **punteggio di 0,1**.

La IV Sotto-Commissione, dunque, non ha rispettato i criteri che la Commissione aveva fissato per la valutazione dei titoli, sicché l'operato della stessa Sotto-Commissione risulta viziato da eccesso di potere per sviamento e per ingiustificata disparità di trattamento tra i concorrenti.

L'effetto della valutazione dei titoli effettuata nel pieno rispetto dei criteri fissati dalla Commissione è riportato nella sottostante tabella:

<b>Punto elenco titoli</b>	<b>Punteggio assegnato</b>	<b>Punteggio rideterminato</b>	<b>Differenza</b>
a2)	0,5	1	
a3)	0,35	0,75	
a4)	non valutato	0,5	
a5)	non valutato	0,5	
a6)	non valutato	1	
b1)	non valutato	1	
b2)	non valutato	1,25	
b4)	non valutato	0,29	

c1)	non valutato	0,01
c2)	0,01	0,01
c3)	non valutato	0,01
c4)	non valutato	0,01
c5)	non valutato	0,01
c6)	non valutato	0,01
c7)	non valutato	0,01
c8)	0,01	0,01
c9)	0,01	0,01
c10)	0,01	0,01
c11)	0,01	0,01
c12)	0,005	0,01
c13)	0,005	0,005
c14)	0,005	0,005
c15)	0,01	0,01
c16)	0,01	0,01
c18)	non valutato	0,01
c19)	non valutato	0,01
c21)	non valutato	0,01
c22)	non valutato	0,01
e1)	0,1	0,1
e2)	non valutato	0,05
e3)	0,05	0,05
e9)	0,1	0,1
e10)	non valutato	0,1
e20)	0,1	0,1

e21)	0,1	0,1	
<b>Totale</b>	<b>1,385</b>	<b>7,08</b>	<b>5,695</b>

Al riguardo si osserva che ove al ricorrente fossero riconosciuti i **5,695** punti mancanti per la valutazione dei titoli effettuata in pieno ossequio ai criteri fissati dalla Commissione, lo stesso raggiungerebbe il punteggio di **77,24** sarebbe collocato al posto numero 122 della graduatoria di merito (come risultante a seguito del provvedimento di rettifica delle graduatorie prot. n. 198385 del 22 luglio 2021) e, dunque, in posizione utile per entrare nella graduatoria dei vincitori del concorso, a discapito della controinteressata, la quale con un punteggio di 74.67 si colloca nella posizione n. 160, ultima utile per risultare tra i vincitori prima dei titolari del diritto di riserva, i quali occupano le posizioni da 161 a 172.

#### **4) Risarcimento dei danni.**

I vincitori del concorso oggetto del presente ricorso sono stati immessi in servizio a far data dal 20 settembre 2012 e, dunque, da tale data esercitano le mansioni dirigenziali e percepiscono il relativo stipendio.

In accoglimento del presente ricorso, oltre all'annullamento dei provvedimenti impugnati con conseguente obbligo dell'Amministrazione di valutare la posizione del ricorrente in base alle indicazioni che Codesto TAR vorrà fornire all'Amministrazione, si chiede di disporre in favore del Dottor Rodolfo Caminiti il risarcimento dei danni subiti e subendi fino all'ottemperanza della decisione.

In particolare si chiede che il TAR condanni l'Amministrazione a corrispondere a far data dal 20 settembre 2021 le differenze retributive tra l'attuale stipendio percepito e quello che il ricorrente avrebbe percepito se fosse stato tempestivamente inserito tra i vincitori del concorso, con decorrenza giuridica dell'inquadramento nei ruoli dirigenziali sempre a far data dal 20 settembre 2021.

Si chiede inoltre che l'Agenzia delle entrate sia condannata anche al versamento delle differenze contributive ed alla piena ricostruzione della posizione previdenziale del

Dottor Caminiti.

Ci si riserva infine di quantificare successivamente il danno curricolare derivante dal mancato esercizio delle mansioni dirigenziali, nonché ogni altra voce di danno, inclusi i danni morali, che il ricorrente ha patito a causa dell'erronea valutazione dei suoi titoli e del conseguente mancato inserimento nella graduatoria dei vincitori.

\*\*\*\*\*

Per i motivi sopra esposti e per quelli che ci si riserva di specificare nel corso del presente giudizio Voglia L'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito, *contrariis reiectis*, accogliere le seguenti

### CONCLUSIONI

1. in accoglimento del presente ricorso, annullare la graduatoria di merito e la graduatoria dei vincitori limitatamente alla valutazione dei titoli dei concorrenti e per l'effetto disporre che la valutazione sia effettuata secondo criteri aderenti alle previsioni del bando di concorso;
2. in via gradata, annullare la graduatoria di merito e la graduatoria dei vincitori stabilendo che la valutazione dei titoli sia effettuata nel pieno rispetto dei criteri fissati dalla Commissione principale e ciò per tutti i concorrenti risultanti idonei;
3. in via ulteriormente gradata, annullare la graduatoria di merito e la graduatoria dei vincitori limitatamente alla valutazione dei titoli del ricorrente e attribuire allo stesso il punteggio di **7,08** per i soli titoli e così per un totale di **77,24**, con collocamento del ricorrente al posto numero **122** della graduatoria di merito ovvero al diverso punteggio, anche maggiore, utile al collocamento del ricorrente nella graduatoria dei vincitori;
4. in via ulteriormente gradata, annullare la graduatoria di merito e la graduatoria dei vincitori nominando un Commissario *ad acta* che provveda ad effettuare nuovamente la valutazione dei titoli del ricorrente, secondo i criteri indicati dalla Commissione principale ovvero i diversi criteri che Codesto Ecc.mo Tar vorrà fornire allo stesso;

5. condannare l'agenzia delle Entrate, in persona del Direttore legale rappresentante *pro tempore*, al risarcimento dei danni subiti e subendi dal ricorrente in accoglimento del punto n. 4) del presente ricorso;
6. condannare l'agenzia delle entrate, in persona del Direttore, quale legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento delle spese e dei compensi professionali di giudizio ex D.M. n. 55 del 2014, oltre addizionale forfetaria, CPA e IVA come per legge.

### **IN VIA ISTRUTTORIA**

Si allegano i documenti sopra richiamati come elencati in apposito indice:

1. scheda di valutazione dei titoli del ricorrente effettuata dalla IV Sotto-Commissione il 26 aprile 2016 e del relativo verbale;
2. verbale della Commissione d'esame n. 2 del 10 febbraio 2016 e del relativo allegato;
3. verbale della Commissione d'esame n. 39 del 10 maggio 2016 e relativo allegato;
4. provvedimento a firma del Direttore dell'agenzia delle entrate nota prot. n. 173327 del 30 giugno 2021;
5. provvedimento di rettifica delle graduatorie prot. n. 198385 del 22 luglio 2021;
6. bando prot. n. 146687 del 29 ottobre 2010;
7. istanza accesso agli atti del 5 agosto 2021;
8. seconda istanza di accesso agli atti del 5 agosto 2021;
9. istanza accesso agli atti del 16 agosto 2021;
10. domanda di partecipazione al concorso presentata dal Dottor Caminiti con la relativa documentazione allegata;
11. *curriculum vitae* Dottor Rodolfo Caminiti.

*Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 115/2002 s.m.i. si dichiara che per il presente ricorso è dovuto un contributo unificato pari ad € 325,00.*

Roma, lì 30 Settembre 2021

Avvocato Agnese Casillo